

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI URBINO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

TABELLE DELLE INDENNITA'

A) SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE:

€ 40,00 (oltre IVA 21%)

B) SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (oltre IVA 21%):

<u>VALORE DELLA LITE</u>	<u>SPESE</u>
Fino a € 1.000,00	65,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	130,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	240,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	360,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	600,00
da € 50.001,00 ad € 250.000,00	1.000,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	2.000,00
da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	3.800,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	5.200,00
oltre € 5.000.000,00	9.200,00

- 1) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 2) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro.
- 3) I compensi per gli esperti eventualmente nominati sono a carico delle parti, in aggiunta alle spese di mediazione di cui sopra. E' dunque liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10, del Regolamento.
- 4) Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 oltre Iva, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione.
- 5) Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella, oltre Iva, che deve essere corrisposto come segue.

Per la parte istante:

- a) acconto di euro 40,00 oltre Iva per il primo scaglione della tabella e di euro 50,00 oltre Iva per gli altri scaglioni da versarsi al momento della presentazione dell'istanza;
- b) residuo da corrispondersi prima del primo incontro, qualora vi sia adesione dell'altra parte, mentre null'altro è dovuto in caso di mancata adesione dell'altra parte.

Per l'altra parte: le spese di mediazione devono essere versate per intero al momento dell'adesione.

Sia per la parte istante sia per l'altra parte, eventuali integrazioni delle spese di mediazione potranno essere richieste dall'ODM nel caso di applicazione degli aumenti e delle ipotesi di rideterminazione dell'indennità previsti dal Regolamento.

- 6) Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 8) Le spese di mediazione dovute sono ridotte di un terzo per i primi 6 scaglioni di valore della tabella delle indennità (fino a € 250.000 di valore) e della metà per i restanti scaglioni (valore superiore a € 250.000) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, salva la riduzione prevista quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti a eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione. Nel caso in cui nessuna delle altre parti aderisca al procedimento di mediazione, le spese di mediazione sono pari a € 40,00 oltre Iva per le liti rientranti nel primo scaglione della tabella ovvero a € 50,00 oltre Iva per le liti di valore superiore, salvo in ogni caso l'aumento previsto per il caso di formulazione della proposta.
- 9) L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell'accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
- 10) E' facoltà dell'ODM:
 - a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

- 11) L'ODM ridetermina periodicamente l'ammontare delle indennità.
- 12) Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 13) Tutte le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 14) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
- 15) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 16) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

La presente tabella è approvata dall'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nella seduta del 14 ottobre 2011 prot. n. 133/2011 e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Avv. Luigi Ciancamerla

Il Consigliere Segretario

Avv. Sandro Carloni